



Consiglio Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
Attività Legislativa
UNITA' DIRIGENZIALE
Affari Legali e Assistenza Ufficio di Presidenza

Al Segretario Generale
Dott.ssa Santa BRANCATI

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda FABBROCINI
SEDE

OGGETTO: L.r. n. 23 dell'11 agosto 1978 e ss.mm.ii.. Nomina Difensore civico regionale - Esecuzione della Sentenza CdS n. 5834/2017.

In esecuzione della Sentenza del CdS di cui all'oggetto, essendo pervenute, a seguito di motivata richiesta, le dichiarazioni di responsabilità dei partecipanti all'Avviso pubblicato nel BURC n. 39 del 25 giugno 2012, si trasmette la relativa documentazione per consentire al Presidente del Consiglio regionale la rituale assegnazione al Presidente della prima Commissione consiliare permanente. Si segnala l'urgenza, considerati i termini previsti nel dispositivo della stessa Sentenza n.5834/2017.

Si allegano, ad ogni buon fine su supporto informatico, i seguenti atti:

- 1) Nota d'ufficio inviata ai partecipanti dell'Avviso pubblicato nel Burc n. 39/2012;
- 2) Curricula vitae dell'epoca presentati dai candidati;
- 3) Dichiarazioni di responsabilità aggiornate;
- 4) Esito istruttoria dei candidati ammissibili, rinunciatari e non ammissibili;
- 5) Sentenza del CdS n. 5834/2017 con nota dell'Avvocatura regionale;
- 6) Memoria presentata dal candidato - Avv. Fortunato Giuseppe Prot. n.726 del 15 gennaio 2018.

Distinti saluti.

Napoli, 17 Gennaio 2018

Il Responsabile del procedimento

- IGA MINIERO

IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo AURILIO

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000949/1 Data: 17/01/2018 14:38
Ufficio: UD Affari Legali e Assistenza Ufficio di Presidenza
Classifica:



Consiglio Regionale della Campania

Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni

Elenco proposte di candidatura DIFENSORE CIVICO presso la Regione Campania


Avviso Burc n. 39 del 25 giugno 2012

Esecuzione Sentenza CdS n. 5834/2017

CANDIDATI AMMISSIBILI

n prog	cognome	nome	prov
1	ALIPERTA	ADELE	NA
2	BALSAMO	BERNARDINO	NA
3	BARONI	VINCENZO	NA
4	BILLI	GIUSEPPE	NA
5	CARLOMAGNO	VITTORIO	NA
6	CARLOMAGNO	ENRICO	NA
7	CARRELLA	ANTONIETTA	NA
8	CASILLO	ANNA CHIARA	SA
9	COCORULLO	ELIO	NA
10	COPPOLA	SALVATORE	NA
11	CRISTARELLI	FABIO	NA
12	D'AMORE	ALESSANDRO	NA
13	DELLA MORTE	PIERANGELO	NA
14	DI SARNO	SALVATORE	NA
15	DI SARNO	GIANFRANCO	NA
16	DI SCALA	ANNA	NA
17	d'IPPOLITO	FRANCESCO ERIBERTO	NA
18	FABOZZI	FRANCESCO	CE
19	FELICELLA	CAROLINA	NA
20	FIGLIOLINO	ENRICO	NA
21	FORTUNATO	GIUSEPPE	NA

Pensionato - incarico gratis e
durata massimo di 1 anno
Pensionato - Incarico gratis e
durata massimo di 1 anno



22	FUMO	EMILIO	NA
23	FURIA	ALESSIA	NA
24	GALDIERI	SALVATORE	NA
25	GALIERO	SALVATORE	NA
26	GIUNTA	ALESSANDRO	CE
27	IOVINO	DANTE	NA
28	LOMBARDI	ORSOLA	BN
29	MAROTTA	MARIA GABRIELLA	SA
30	MAZZOCCHI	ANGELA	NA
31	MIGNONE	ALBERTO	BN
32	MILUCCIO	FRANCESCO	CE
33	MIRRA	LEOPOLDO	BN
34	NUZZO	GAVINO	NA
35	PANE	SERAFINA	NA
36	PARISI	PASQUALE	NA
37	PARISI	GENNARO	NA
38	PASCUZZO	FRANCESCO	NA
39	PERLINGIERI	ALESSANDRO	NA
40	PINTO	RICCARDO MARCO	NA
41	RAIA	LUIGI	NA
42	SCALA	GIUSEPPE	NA
43	SCIRMAN	LUCA	CE
44	SEVERINO	PIERLUIGI	AV
45	VUOLO	LUIGI	SA
TOT. 45			

Il Responsabile del Procedimento

Ida Munier

Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio

Consiglio Regionale della Campania

Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni

Elenco proposte di candidatura DIFENSORE CIVICO presso la Regione Campania

Avviso Burc n. 39 del 25 giugno 2012

Esecuzione Sentenza CdS n. 5834/2017

CANDIDATI RINUNCIATARI

n prog	cognome	nome	prov	note
1	BARRA	RITA	SA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
2	BORRELLI	CIRO	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
3	BRUSCO (PENSIONATO)	FRANCESCO	SA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
4	BUFANO	VALENTINA	BN	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
5	BUONOMANO	CONSIGLIA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
6	CANTONE	STEFANIA	BN	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
7	CAPALDO	ANNA	SA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
8	CAPASSO	ANTONELLA	CE	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
9	CASOLARO	CINZIA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
10	CASTIELLO	ANTONIETTA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
11	CIABURRI	RENATO	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
12	CIRILLO	CONCETTA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
13	COCOZZA	DANIELA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
14	COLOMBO	PAOLO	CE	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
15	COPPOLA	ALBERTO	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
16	CORPORENTE	SALVATORE	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
17	del NEGRO	FORTUNA SABRINA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
18	DI CRESCE	SISTO	CE	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
19	DUCCESCHI	GIANCARLO	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
20	FIORETTI	FLORIANA	NA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>
21	GRILLO	ALFONSO MAURO	SA	<u>Mancata risposta alla nota n. 226/2018</u>

22	IACONO	BIAGIO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
23	IANNONE	AURELIO	CE	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
24	IOSSA	FLORIANA	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
25	KORINTHIOS	ANNALISA	CE	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
26	LAUDANNA	GIROLAMO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
27	MAFFEI	GIOVANNI LEONARDO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
28	MAIENZA	RAFFAELE	SA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
29	MARIANO	MARIO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
30	MONETTI	FRANCESCO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
31	MORANO	DONATO	AV	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
32	NOCERINO	GIUSEPPE	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
33	NOCERINO	VINCENZO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
34	NOSCHESE	CLAUDIO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
35	PAGANO	IDA	SA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
36	PASCARIELLO	ANGELO	CE	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
37	PEZONE	MORENO	LT	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
38	PINTO	ANTONIO MAURIZIO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
39	POLIZIO	FRANCESCO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
40	PROFILI	ARMANDO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
41	RAIA	LUIGI	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
42	RAMUNDO	PIETRO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
43	SCHERILLO	ANTONIO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
44	SORRINO	MARIA TERESA	CE	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
45	TEO	PIETRO	NA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
46	TOSCANO	SERENA	SA	Mancata risposta alla nota n. 226/2018
		TOT.46		

Il Responsabile del Procedimento

Ida M. Di Lorenzo

Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio

Consiglio Regionale della Campania

Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni

Elenco proposte di candidatura DIFENSORE CIVICO presso la Regione Campania

Avviso Burc n. 39 del 25 giugno 2012

Esecuzione Sentenza CdS n. 5834/2017

CANDIDATI NON AMMISSIBILI

n prog	cognome	nome	prov	note
1	BIANCO	FRANCESCO	NA	sentenza C.d.S. 4718-2016
		TOT. 1		

Il Responsabile del Procedimento

di *Alf. Miniero*



Il Dirigente

Dott. Alfredo Aprilio





Consiglio Regionale della Campania

Data: Dom 14/01/2018 18:06
Da: GIUSEPPE FORTUNATO
A: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it
Oggetto: Difensore Civico regionale (Avviso BURC n, 39 del 28/6/2012): Memoria e Invito - Dichiarazione richiesta all'Avv. Giuseppe Fortunato
Allegato/i: Dichiarazione Avv. Giuseppe Fortunato.pdf(dimensione 372 KB)

Memoria ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. li con obbligo dell'amministrazione di valutarla. Invito a ciascun Consigliere regionale della Campania a non prestarsi ad atti elusivi e lesivi.

Con ogni riserva, trasmetto la dichiarazione richiestami e nelle forme e nel termine prescrittими nella nota prot. 226/U del 4 gennaio 2018, elusiva, nulla e viziata sotto molteplici profili.

I dirigenti titolari di alcuni Uffici regionali (il Dirigente Affari legali/Assistenza Ufficio Presidenza e il Direttore Generale Attività legislativa), in asserita esecuzione di sentenza di ottemperanza in oggetto della citata nota prot. 226/U, con tale avviso hanno aperto un procedimento che non ha nessun ancoraggio né nelle competenze loro esercitate, né nella normativa regionale, né nell'avviso pubblico (*lex specialis* del procedimento di nomina del Difensore Civico cui ho partecipato nel 2012), né nel *decisum* del giudicato ottemperando Consiglio di Stato, sezione Quinta, 4718/2016, "ormai norma del caso concreto" (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 5 dicembre 2017, n. 5834, pubblicata l'11 dicembre 2017) il cui effetto conformativo sostanziale è la comparazione fra i requisiti del ricorrente vittorioso e del nominato dott. Francesco Bianco.

Al punto 9 della sentenza di ottemperanza 5834/2017 - che segue il giudicato sentenza 4718/2016 della medesima Sezione Quinta - viene, invece, precisato, come chiarificatrice "norma del caso concreto", che l'ottemperanza del precedente giudicato deve avvenire "mediante l'esame del curriculum professionale presentato dall'odierno ricorrente avv. Fortunato. A questo scopo, nel caso di valutazione favorevole all'odierno ricorrente, l'organo consiliare terrà in ipotesi conto dei requisiti di inconfiribilità e incompatibilità previsti dalla legge per l'incarico di difensore civico regionale".

In altri termini, occorre prima esaminare il mio curriculum e poi tenere conto dei requisiti di inconfiribilità e incompatibilità.

Poiché ora la nota prot. 226/U mi chiede una nuova dichiarazione sui requisiti di inconfiribilità e incompatibilità – che allego comunque alla presente – ciò significa per la norma del caso concreto che la valutazione favorevole sia già avvenuta (tuttavia ciò non mi è stato mai comunicato). Al tempo stesso, con aggravio del procedimento vietato in linea generale dalla legge 241/1990 e ancor più in sede di esecuzione di giudicati, si chiede la medesima dichiarazione a tutti i candidati (più di novanta!) controinteressati acquiescenti al giudicato della sentenza 4718/2016 (tra cui il prof. D'Ippolito), non intervenienti in giudizio e che non hanno ottenuto e neppure richiesto apposito provvedimento giudiziario né hanno esperito opposizione di terzo rispetto al giudicato della sentenza 4718/2016 che ha un suo chiaro *decisum*: la sola comparazione fra i requisiti miei e del dott. Bianco.

Debbo evidenziare che "in sede di esecuzione del giudicato [...] la discrezionalità che residua all'amministrazione deve pur sempre essere esercitata in **stretta** correlazione funzionale con l'obbligo di ottemperanza, la cui finalità è, non solo, quella di rendere **effettivo** il bene giuridico riconosciuto dal giudicato, ma anche quella di pervenire al risultato finale nel tempo strettamente **indispensabile** alla effettuazione degli adempimenti giustificatamente necessari; ed invero, nella fase di esecuzione del giudicato, l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine prefissato, sancito, in via generale, dall'art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, viene a costituire parte integrante del dovere di ottemperanza, onde la sua violazione o elusione, attraverso stasi procedurali non giustificate, ridonda sostanzialmente in violazione degli obblighi nascenti dal giudicato e legittima il soggetto destinatario del giudicato stesso ad agire nella sede propria del giudicato di ottemperanza per ottenere, da parte del g.a., in via sostitutiva, tutti quegli adempimenti immotivatamente non ancora posti in essere, la cui adozione sia presupposto per il soddisfacimento della pretesa nascente dal giudicato" (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 29 ottobre 2002, n. 5490).

Come esattamente ha rilevato l'Avvocatura regionale nel suo parere prot. 2016.0841557 del 28 dicembre 2016, la sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato n. 4718/2016 (oltre ad avere censurato gli aspetti procedurali circa l'organo competente e circa il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza) ha un chiaro profilo precettivo sostanziale che consiste, ripetendo le parole dell'Avvocatura regionale, nell'omissione di quella "comparazione – sia pure in senso atecnico, non trattandosi nella fattispecie di procedura

concorsuale, - tra i requisiti di competenza esperienza e professionalità posseduti dal dott. Bianco e dal ricorrente dott. Fortunato, limitandosi il provvedimento alla mera enunciazione del curriculum del nominato, recante peraltro titoli almeno in parte contestati *ex adverso*". Ovviamente, circa l'ultimo punto riguardante i titoli contestati *ex adverso* (cioè da me), la comparazione va effettuata sui titoli effettivi e non su quelli autoattribuiti (come i titoli, legalmente disciplinati, di specializzato che i candidati Francesco Bianco e Francesco Eriberto d'Ippolito si sono in *curricula* autoattribuiti mentre le mie specializzazioni risultano da Diplomi triennali universitari postlaurea con esami annuali e tesi finali e altre situazioni emerse).

Né vale ora in questa sede evidenziare la dolosa omissione di "incarichi ricoperti" da parte di taluni, contrariamente a quanto prescrive la legge regionale 17 del 1996, che, per le sue caratteristiche, ha comportato rinvio a giudizio in sede penale del dott. Bianco.

Il punto centrale per la comparazione richiesta è che la "competenza giuridico-amministrativa" secondo la legge regionale 23 del 1978 deve essere "peculiare" e che come ricorrente ho chiesto ed è stata giudiziariamente prescritta, nei confronti del due volte nominato Bianco, la necessaria comparazione "in ordine ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità richiesti per l'ufficio" (Sentenza 5834/2017). Il 7 novembre 1996, la Commissione competente (anche allora Prima Commissione consiliare) mi collocò unanimemente e unico staccato in prima posizione (unico in fascia A: esperti con elevata peculiare competenza giuridico-amministrativa) per cui nel 1999, dopo aver contestato giudiziariamente l'inerzia della Regione Campania, fui nominato Difensore Civico campano.

Ora la nota prot. 226/U trasmessa dai Dirigenti ai candidati controinteressati da tempo acquiescenti fissa termine e regole estranee al procedimento, fra l'altro ancorandole alla legge regionale 29 dicembre 2017 n. 38 (e quindi *ius superveniens* anche rispetto alla notifica della sentenza 5834/2017), mentre il dott. Bianco e l'acquiescente prof. D'Ippolito non erano eleggibili al momento dell'atto giudiziariamente annullato.

Sostanzialmente, la nota prot. 226/U costituisce una riapertura di avviso o un nuovo avviso riservato, in violazione di *par condicio*, rivolta a precedenti candidati, ivi compreso il prof. D'Ippolito, già da tempo acquiescenti alla prima nomina del dott. Bianco, alla seconda nomina del dott. Bianco, alla sentenza 4718 del 2016 (ma già alle precedenti sentenze) senza neppure essere interventori in giudizio.

Tali precedenti candidati (terzi potenziali controinteressati rispetto al giudicato), se sussistono termini e condizioni, possono sempre dispiegare opposizione di terzo rispetto alle sentenze intervenute. Non siamo nel 2012 ma siamo nel 2018 e vi è una norma concreta da applicare. Non esiste in alcun modo la possibilità di reiniziare nuovamente con un nuovo elenco, definito, secondo la nota, di "non rinunciatari" perché in sede di esecuzione di un giudicato (come asseritamente agisce la Regione) i terzi controinteressati, se non rinunciano, dispiegano opposizione di terzo.

Ci troviamo con tale nuovo avviso rivolto a tutti i candidati acquiescenti ancora una volta di fronte a una ulteriore violazione ed elusione del *decisum* centrale e sostanziale del giudicato 4718/2016: "comparazione (in senso atecnico) tra i requisiti di competenza, esperienza e professionalità posseduti dal dott. Bianco e dal dott. Fortunato".

Confidando in tale chiara prescrizione sostanziale, ai fini dell'attuazione del giudicato del 15 novembre 2016 mi sono dimesso, nella medesima data, dalla mia amministrazione pubblica che mi aveva comunicato che comunque non mi dava autorizzazione per lo svolgimento di incarico di Difensore Civico per le adesso stringenti normative per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Dico questo per rappresentare la mia leale cooperazione e la portata sotto ogni profilo del mio interesse legittimo pretensivo all'esecuzione corretta del giudicato.

Il mio spirito di leale cooperazione mi spinge a rappresentare in questa memoria taluni aspetti, prima di sottoporli al giudice amministrativo, riservandomi ogni azione in ogni sede anche rispetto ai singoli.

Come è pacifico, nella giurisprudenza amministrativa il giudicato si forma in relazione al *petitum* e alla *causa petendi* (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione Quinta del 23 febbraio 2012, n. 1058; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 19 gennaio 2012, n. 206), in particolare si forma rispetto al *petitum* sostanziale (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 maggio 2011, n. 3078) e il giudicato è composto non soltanto dalla parte dispositiva, ma anche dalla parte motiva (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 gennaio 2012, n. 161). Infatti "l'Amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza deve adeguare al contenuto di essa facendo riferimento non soltanto al dispositivo, ma pure alla parte precettiva contenuta nella motivazione, che fornisce i vincoli alla discrezionalità amministrativa riconosciuta in sede di esecuzione medesima" (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 10 febbraio 2015, n. 716).

Inoltre, va anche detto, come esattamente rileva la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1415 del 4 marzo 2011 – che fa il punto sui principi in materia di elusione – è elusivo l'atto che "manifesti sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano".

Peraltro questa nota prot. 226/U (che si concretizza da una parte in un nuovo avviso pubblico riservato *extra ordinem* e d'altra parte, in violazione della successione ordinata dal Consiglio di Stato, in una richiesta nei miei confronti senza che prima mi sia stata comunicata la valutazione del mio *curriculum*) è contro le prescrizioni della legislazione regionale, è redatta da dirigenti di uffici fuori dalle loro competenze, con la minaccia persino di decadenza *extra legem* (considerarmi rinunciatario) se non leggo una PEC e/o se non invio una dichiarazione in un termine arbitrario. Questo nuovo avviso, fondato sul giudicato da me ottenuto, paradossalmente è, però, rivolto a controinteressati acquiescenti candidati che dovrebbero rientrare nel procedimento di esecuzione semplicemente mandando una dichiarazione.

Inoltre, quest'avviso riservato è una ulteriore riedizione del potere da parte della Regione innestando nuovi profili (estranei al *decisum* della comparazione richiesta fra i requisiti del dott. Bianco e del dott. Fortunato) e pertanto elusiva "non potendo (l'amministrazione) tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati; tanto allo scopo di evitare che la realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente possa essere frustrato dall'artata reiterazione ad libitum di provvedimenti sfavorevoli basati su sempre nuovi e inediti supporti motivazionali" (in tal senso la suddetta sentenza n. 1415/2011 e le ivi conformi e citate Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3 dicembre 2004, n. 7858; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 6 febbraio 1999, n. 194).

Il dovere dell'amministrazione, in sede di esecuzione di una pronuncia esecutiva, è di riesaminare la vicenda una sola volta e nella sua interezza (e mi pare che l'ha fatto abbondantemente con la rinomina di Bianco e poi con quella di D'Ippolito), senza possibilità di nuove e ulteriori valutazioni, ossia senza possibilità di cercare nuove vie per decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati (in tal senso già Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3 dicembre 2004, n. 7858; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 6 febbraio 1999, n. 134 e non mi soffermo sui conosciuti recenti orientamenti giurisprudenziali).

La Regione Campania era già in possesso dall'inizio dei *curricula* di tutti gli altri candidati (ivi compreso quello del prof. D'Ippolito, già candidato acquiescente e che non ha dispiegato

opposizione di terzo rispetto alla sentenza 4718/2016). Già nelle sue precedenti edizioni del suo potere amministrativo la stessa Regione doveva addurre tutti gli elementi che riteneva rilevanti, mentre, dopo la riedizione, una nuova riedizione deve fondarsi soltanto sugli elementi già tenuti in considerazione (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 5 agosto 2003, n. 4359), ossia nella fattispecie, quelli relativi alla comparazione del mio *curriculum* nella nomina e rinomina del dott. Bianco. Se la Regione Campania avesse ritenuto valutabili altro *curriculum*, avrebbe potuto nominare tale candidato sin dall'inizio ovvero nominarlo invece di rinominare il dott. Bianco ovvero nominarlo prima della successiva riapertura dell'avviso dichiarato nullo.

Ora, ancora più precisamente, la sentenza 5834/2017 (che ha accolto il mio ricorso di ottemperanza) ha dettato tali specifiche statuizioni:

"l'atto di nomina del dott. Bianco" è "carente della necessaria comparazione con il curriculum del ricorrente in ordine ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità richiesti per l'ufficio" ai sensi degli artt. 1, comma 1, della citata l. reg. n. 17 del 1996 e 8 l. reg. 11 agosto 1978, n. 23" ossia la disposizione che stabilisce che la "competenza giuridico-amministrativa" deve essere "peculiare";

obbligo di esaminare il mio *curriculum* secondo i principi della sentenza 4718/2016 (ossia comparare con il *curriculum* del dott. Bianco secondo il disposto normativo);

nullità di "nuova procedura selettiva, di cui è manifesto il fine di vanificare l'utilità raggiunta dal medesimo avv. Fortunato per effetto del giudicato di annullamento della nomina del dott. Bianco";

prescrizione (al punto 7 di DIRITTO, ultimo periodo) di "verificare le condizioni previste dalla legge per la conferibilità all'odierno ricorrente dell'incarico di difensore civico all'esito della valutazione comparativa del *curriculum* dallo stesso presentato nella precedente procedura selettiva";

prescrizione (al punto 9 di DIRITTO) di "esame del *curriculum* professionale presentato dall'odierno ricorrente Avv. Fortunato nella procedura selettiva indetta nel 2012. A questo scopo, nel caso di valutazione favorevole all'odierno ricorrente l'organo consiliare terrà in ipotesi conto dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità previsti dalla legge per l'incarico di difensore civico regionale".

Secondo le "norme del caso concreto", la valutazione comparativa è solo quella, attinente ai requisiti peculiari di legge, tra il dott. Bianco e il sottoscritto e solo all'esito di tale

comparazione occorre tenere conto dei requisiti di inconfiribilità e incompatibilità.

Mi trovo, invece, dinnanzi a una nuova procedura che, tentando di approfittare di una norma legislativa adottata dallo stesso Consiglio regionale *ad hoc* a fine dicembre del 2017, comunque approvata dopo la notifica della sentenza di ottemperanza, mira a fare rientrare nei candidati valutabili persino quelli che nella procedura non erano eleggibili.

Tale sostanziale nuovo avviso interno, di cui alla nota trasmessami per PEC, è direttamente lesivo della mia posizione qualificata scaturente da un inequivocabile *decisum* di comparare (in senso atecnico) i *curricula* del dott. Fortunato e del dott. Bianco in relazione alla "peculiare" competenza giuridico-amministrativa e ai requisiti specifici per l'Ufficio. Essendomi stati mandati in copia i nominativi di alcuni destinatari (che non hanno neanche la laurea in giurisprudenza) è evidente che mi si scaraventa arbitrariamente e nuovamente in un nuovo elenco di un nuovo avviso mentre il *decisum* pubblicato il 15 novembre 2016 mi indicava quale ottenuto "risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice" (sentenza Corte Costituzionale, 435/1995) la comparazione dei requisiti peculiari fra me e il dott. Bianco (per cui il 15 novembre 2016 rispettosamente e serenamente mi dimettevo dalla mia amministrazione).

"In caso di pronuncia giurisdizionale la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, incombe su quest'ultima l'obbligo di conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice" (sentenza Corte Costituzionale, 435/1995).

Nel nostro ordinamento è sempre stata rilevata la censurabilità, dopo la sentenza, di atti che vanno nel senso dell'allontanamento rispetto agli obblighi conformativi della stessa pronuncia giurisprudenziale; in tal senso già la risalente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 26 ottobre 1973, n. 898; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 10 aprile 1970, n. 387; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 29 settembre 1972 n. 634; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 15 maggio 1973 n. 201; Consiglio di Stato, 15 marzo 1977 n. 240; Adunanza plenaria, 14 luglio 1978 n. 230).

Addirittura tramite la nota prot. 226/U dei Dirigenti si può rilevare un'estensione del giudicato a terzi già acquiescenti e controinteressati ed emerge una rilevante arbitrarietà della nota trasmessa, che aggrava il procedimento senza ragioni e senza aver completato le attività prescritte nei miei confronti,

comunicandomi la valutazione favorevole per la nomina (o le dimostrate ragioni per cui è sfavorevole: mancata competenza, mancata esperienza, non peculiarità della competenza per la Difesa Civica, ineleggibilità, inconfiribilità, maggiore peculiare competenza, ai fini dell'Ufficio di Difensore Civico, del dott. Bianco che non è pensionato [...], procedendo in tal caso nelle forme di legge).

La nota inviata mi è, invece, un atto elusivo del giudicato che estende paradossalmente a terzi controinteressati lo stesso giudicato da me ottenuto e addirittura con pregiudizio del mio scayurente interesse legittimo pretensivo.

Già l'estensione a terzi (ovviamente non controinteressati) deve essere adeguatamente motivata (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 20 aprile 1994, n. 345; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6 giugno 1989, n. 730), mentre la nota prot. 226/U dei Dirigenti non dà alcuna motivazione mentre non occorre nessuna motivazione per il mancato esercizio della facoltà di estensione (in quanto l'amministrazione si limita ad applicare l'art. 2909 c.c., così Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3 settembre 2001, n. 4592). Ciò che non è in alcun modo possibile è l'estensione del giudicato a chi poteva impugnare e non ha impugnato il provvedimento perché il provvedimento è divenuto nei loro confronti inoppugnabile (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6 giugno 1989, n. 730).

La facoltà di estensione non può essere esercitata verso terzi per cui il provvedimento è divenuto inoppugnabile per decorrenza del termine (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 20 novembre 1995, n. 1765).

La sentenza è *res inter alios acta e tertio neque nocet neque iuvat*. Se può essere facoltà motivata dell'amministrazione l'estensione a terzi non controinteressati che si attivano e il cui interesse non lede i diritti del ricorrente vittorioso in ottemperanza, il giudicato sotto profili sostanziali (nella fattispecie l'omessa comparazione) non può mai essere esteso a controinteressati acquiescenti (i quali, se si ritengono lesi, possono sempre procedere ad opposizione di terzo e comunque impugnare il provvedimento conclusivo).

In particolare va esclusa rispetto al terzo "l'estensione in suo favore del giudizio di annullamento di un atto amministrativo (disposto limitatamente alla posizione dei soggetti che hanno agito vittoriosamente in giudizio" poiché altrimenti "si realizzerebbe una elusione del termine decadenziale previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi in sede giurisdizionale" (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 24 maggio 2013 n. 2826 che conferma TAR Lazio, Sezione Seconda, 6676/2011).

In sede di appello nella vicenda processuale *de qua*, i ricorrenti avevano tentato di sostenere che non si trattava di estensione del giudicato ma di effetti del giudicato. Il Consiglio di Stato, tuttavia, nella citata sentenza 2826/2013, ha nitidamente respinto tali elucubrazioni e ha precisato che "laddove l'accoglimento di un ricorso avviene in relazione ai motivi afferenti la posizione giuridica di uno (o più) concorrenti" "l'annullamento disposto dal giudice non può che riguardare l'atto impugnato nei limiti della posizione di coloro che hanno ricorso contro il medesimo ed ottenuto la sentenza di annullamento".

Nella fattispecie, l'atto di nomina del dott. Bianco è stato annullato per omessa comparazione con il mio *curriculum*, non per omessa comparazione di quello di altri concorrenti acquiescenti alle avvenute nomine. Resterà sempre la possibilità di impugnare la mia nomina, come evidenziato, ma ora siamo in sede di esecuzione di giudicato anzi, di più, in sede di esecuzione di giudicato e di successiva relativa sentenza di ottemperanza.

La questione è pacifica e la nota che hanno firmato i dirigenti è arbitraria, poiché va a sollecitare concorrenti acquiescenti, pur essendo in sede di esecuzione, prospettando loro uno speciale nuovo procedimento con un'arbitraria estensione a controinteressati (fra l'altro sulla base di legge regionale, emanata dallo stesso Consiglio regionale, successiva alla notifica persino della sentenza di ottemperanza 5834/2017 che libererebbe, secondo la prospettazione, da precedenti ineleggibilità al momento degli atti annullati: le due nomine di Bianco e la nomina di D'Ippolito).

Con precise parole Consiglio di Stato, Sezione Terza, 21 novembre 2017, n. 5413 (sentenza per l'ottemperanza di Consiglio di Stato, Sezione Terza, 5667/2015) ha ribadito che per coloro che non hanno prodotto ricorso il provvedimento diviene inoppugnabile per acquiescenza, sottolineando "l'attitudine della cosa giudicata a fare esclusivo stato fra le parti, senza alcuna possibilità di estensione al terzo controinteressato".

Addirittura la nota prot. 226/U dei Dirigenti regionali mira ad estendere in massa a tutti i controinteressati, che sono stati acquiescenti rispetto alle tre nomine avvenute e rispetto al giudicato da me ottenuto.

Invece, come già ribadito, i terzi controinteressati hanno il rimedio giurisdizionale, sussistendone termini e presupposti, dell'opposizione di terzi. In sede di esecuzione a terzi controinteressati si applica la regola della preclusione del deducibile (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 5 giugno 2015, n.

2785 che evidenzia che dopo un giudicato da ottemperare, per tale regola della preclusione del deducibile, persino l'errore materiale, non dedotto in giudizio dal controinteressato, non è opponibile al ricorrente vittorioso).

A maggior ragione, in maniera ancora più stringente, ciò vale nella presente fattispecie dove non è affermato né tantomeno sussiste alcun errore materiale a danno di terzo controinteressato e dove non ci troviamo solo rispetto ad un giudicato da ottemperare ma anche rispetto a una sentenza di ottemperanza, oramai anch'essa inoppugnabile per la stessa Regione Campania che non può eludere e violare addirittura tale nuovo *decisum*.

Come è noto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile per cui la preclusione del deducibile è rilevabile dal ricorrente vittorioso in sede di ottemperanza, ancorché non venga rilevata la violazione di specifiche statuizioni del giudicato (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6 febbraio 199, n. 134; Consiglio di Stato, 25 febbraio 2003, n. 1054; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 4 marzo 2011, n. 1415). A maggior ragione, in maniera ancora più stringente, nella presente fattispecie, dove, rispetto al preciso *decisum* di comparare il mio *curriculum* con l'illegittimamente nominato dott. Bianco, la nota dei Dirigenti regionali si rivolge a tutti i candidati controinteressati acquiescenti, indicando termini e invocando nuovi presupposti fondati su normative successive alla notificazione della sentenza, e aprendo per essi un nuovo elusivo procedimento.

Con diverse argomentazioni il Consiglio di Stato ha sempre evidenziato che l'amministrazione non può utilizzare, a seguito del giudicato, a danno del ricorrente vittorioso elementi incontroversi, aldilà di cause ostantive legali, per costruire un nuovo provvedimento sfavorevole (*ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 maggio 2011, n. 3070). Accertati i vizi sostanziali (nella fattispecie l'omessa mia comparazione con il nominato Bianco) non possono ancora ricercarsi ulteriori elementi prima mai valutati, pena il configurarsi di un' "inottemperanza attiva" (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 6 maggio 2010 n. 2632; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ordinanza 5 aprile 2012 n. 2024).

Come è noto, tale Ordinanza 2024/2012 (che rimette all'Adunanza plenaria la questione di diritto poi definita con la sentenza del 15 gennaio 2013 n. 2) precisa (per i principi di effettività, celerità della tutela giurisdizionale secondo canoni di buona fede) che nell'ipotesi di annullamento per vizio sostanziale (nella fattispecie l'omessa comparazione fra i requisiti peculiari di me e del dott. Bianco) "nel rinnovo del procedimento successivo al giudicato" (a maggior ragione successivo al giudicato e alla sentenza che ha accolto il ricorso

di ottemperanza) "la pubblica amministrazione rivaluti" (per una volta sola ovviamente non all'infinito, come preciserà l'Adunanza) gli elementi sostanziali già valutati, secondo i criteri del giudicato, ovvero valuti elementi omessi se ciò prescrive il giudicato"; ma non possa valutare *ex novo* dati mai in precedenza presi in considerazione".

Normativa applicabile alle questioni di ineleggibilità.

Lo scrivente si è sempre mantenuto costantemente nelle situazioni di eleggibilità, quantunque cangianti come un girasole, e conferibilità di cui alla normativa. Ma il punto non è questo.

Risulta evidente dagli atti che ciò non sia avvenuto per altri candidati.

Ad esempio, le due dichiarazioni già presentate da Bianco e D'Ippolito - che sono le uniche che ho avuto la possibilità di esaminare - sono false (in disparte le questioni curriculari) perché Bianco si era dichiarato in condizioni di eleggibilità e compatibilità pur in presenza di altri incarichi, e analogamente D'Ippolito si era dichiarato in condizioni di eleggibilità e compatibilità, pur essendo membro del Corecom. Ci sarebbe da pensare che si voglia occultare le dichiarazioni precedenti dei nominati.

Restano, inoltre, dimostrate altre situazioni di ineleggibilità, incarichi politici ricoperti al momento e non dichiarati e la situazione di inconferibilità del prof. D'Ippolito, come argomentato nella memoria della mia difesa del 1 dicembre 2017 dinanzi al giudice dell'ottemperanza (che va acquisita anche per la documentazione), in replica a deboli difese del controinteressato e della Regione Campania.

Si coglie anche l'occasione, circa il pregresso del prof. D'Ippolito, per chiedere

1. come potesse essere contemporaneamente membro del Corecom della Regione Campania e Direttore di Fondazione finanziata dalla Regione Campania;
2. come potesse poi, già in tale duplice veste, essere persino nominato come Difensore Civico.

La questione delle inconferibilità e ineleggibilità è stata condivisibilmente assorbita in sede giurisdizionale stante la preliminare pronuncia di nullità per elusione del giudicato ma deve essere approfondita in altre sedi.

Un punto va chiarito in via generale: "La parte vittoriosa ha diritto all'esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di

diritto vigente al momento dell'adozione degli atti lesivi caducati in sede giurisdizionale" (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 22 ottobre 2002, n.5816). Anche se non si volesse considerare la dominante giurisprudenza per cui in sede di procedura comparativa è inapplicabile lo *ius superveniens*, dovendo trovare applicazione la normativa vigente al momento in cui, con la presentazione delle domande di valutazione da parte dei candidati, si cristallizzava lo stato di fatto e di diritto alla luce del quale la procedura stessa avrebbe dovuto trarre la propria conclusione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 14 aprile 2010, n. 2064 e, per il principio generale, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 12 giugno 2008, n. 2006), non vi è dubbio che le sopravvenienze normative hanno rilievo fino alla notificazione della sentenza (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 20 gennaio 1998, n. 39; Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, 9 giugno 2016, n. 11; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 19 giugno 2012, n. 3569) ma che poi, a un certo punto, una Regione non può più sfornare normative per eludere giudicati che la riguardano.

La Regione Campania mira a sfuggire ai rilievi cambiando le sue leggi. E' successo già per Bianco, dove l'ineleggibilità per gli incarichi è stata limitata. Comunque ora non si comprende come i Dirigenti firmatari di questa nota sostanzialmente credano di "liberare" il candidato Bianco o altro candidato acquiescente come D'Ippolito da pregresse ineleggibilità sussistenti al momento della nomina, sulla base di una norma del 28 dicembre 2017, confezionata, ancora una volta, per l'occasione ma giunta stavolta proprio fuori termine massimo.

Durata dell'incarico del Difensore Civico

La legge regionale fissa una durata quinquennale dell'incarico. La durata legislativamente fissata non può essere modificata con un atto, anche perché tale durata è garanzia dell'indipendenza.

E' lesivo non solo verso lo scrivente ma per la stessa istituzione offrire per un solo anno l'incarico, fermo restando che dell'intera offerta come configurata occorrerà parlarne in altre sedi, con riserva di ogni azione.

Azione risarcitoria personale e diretta ex art. 28 Cost.

Avviso di ogni azione risarcitoria, in sede civile ex art. 28 Cost. e art. 2043 c.c., diretta e personale nei confronti di quanti abbiano compiuto e stanno compiendo atti lesivi sia dei miei interessi legittimi pretensivi come indicati in sentenze sia della legalità nella pubblica amministrazione.

Dopo reiterate memorie e sei pronunce giudiziarie a mio favore, con ogni riserva circa l'impropria procedura in corso,

invito

la dott.ssa Rosa D'Amelio, in proprio e nella qualità, attualmente Presidente del Consiglio regionale e già firmataria di atti dichiarati nulli, con ogni conseguenza e responsabilità;

- i Dirigenti firmatari della nota trasmessami, in proprio e nella qualità;
- ciascun Consigliere regionale, in proprio e nella qualità;

al rispetto del *decisum* così come prescritto dalla sentenza 4718/2016 (comparare fra me e Bianco secondo i requisiti peculiari all'ufficio di Difensore Civico) e così come prescritto dalla sentenza di ottemperanza 5834/2017 ossia in particolare:

"esaminare il curriculum professionale dell'odierno ricorrente, secondo i principi dalla sentenza stessa definiti, e tali in ipotesi dar corso alla nomina a difensore civico regionale per quest'ultimo" (punto 5);

"ottemperare alla sentenza di questa V Sezione 15 novembre 2016, n. 4718, mediante l'esame del curriculum professionale presentato dall'odierno ricorrente avv. Fortunato nella procedura selettiva indetta nel 2012. A questo scopo, nel caso di valutazione favorevole all'odierno ricorrente l'organo consiliare terrà in ipotesi conto dei requisiti di inconfiribilità e incompatibilità previsti dalla legge per l'incarico di difensore civico regionale" (punto 9).

Dopo sei anni trascorsi, dopo sei pronunce giudiziarie a mio favore, dopo avere subito un numero significativo di atti illegali, illeciti illegittimi ed elusivi, intendo perseguire direttamente e personalmente, in ogni sede di giurisdizione civile, erariale e penale, chi, utilizzando e/o abusando della sua funzione pubblica, miri a introdurre surrettiziamente terzi controinteressati acquiescenti, quali il prof. D'Ippolito o altri concorrenti acquiescenti, nel procedimento di esecuzione del giudicato, *rectius* e più pregnantemente, nell'esecuzione del giudicato e nell'esecuzione di successiva sentenza di ottemperanza a mio favore.

Avv. Giuseppe Fortunato

--
Avv. Giuseppe Fortunato



Consiglio Regionale della Campania

Dichiarazione di assenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità
Avviso BURC n. 39 del 28/9/2012. Nomina Difensore civico regionale
Esecuzione Sentenza CdS n. 5834/2017

Il sottoscritto AVV. GIUSEPPE FORTUNATO nato il 24 SETTEMBRE 1958
consapevole delle responsabilità civili e penali, in caso di false dichiarazioni ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., dichiara:

- 1) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui
al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
- 2) di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 6 del decreto legge
n.90 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014,
secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 4718/2016;
- 3) di non trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. n.
24/2012, così come modificato dalla l.r. 29/12/2017 n. 38;
- 4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 della l.r. n. 23/1978 e
ss.mm.ii.;
- 5) dichiara, infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lett. b-bis) art.
6 della l.r. n. 17/1996 e ss.mm.ii., che nel Casellario Giudiziale del
Tribunale di (Indicare il Tribunale corrispondente alla
residenza).....N.A.P.O.L.L...... a suo nome risulta ad oggi:

NULLA

Data, 14 GENNAIO 2018

Firma (non autenticata)
Giuseppe Fortunato